

PARCHI EOLICI ALTO SANNIO

VALLE DEL TAMMARO - PROV. BENEVENTO

NOTA INFORMATIVA INTEGRATIVA ALL'AUDIZIONE DEL 25/02/2016

Impianti interessati:

- Società COGEIN Località Colle Alto in Comune di Morcone - Conferenza di servizi: in corso e il 3 Marzo 2014 rinviata a seguito della richiesta della Direzione Generale del Paesaggio del MIBACT, di vedere rappresentate le istanze del Molise (Direzione Regionale MIBACT e Regione Molise)
- Società COGEIN Località La Montagna etc. in Comune di Santa Croce Del Sannio - DD n. 250 del 29 maggio 2013;
- Società COGEIN Località Piana Barone etc. in Comune di Circello - DD n. 256 del 2 maggio 2012 Variante richiesta in data 19/10/2015 e rilasciata in data 20/10/2015 n. 191 -Variante 2 al progetto richiesta in data 19 ottobre 2015 e rilasciata in data 22 Ottobre 2015 n. 197;
- Società E.ON. CLIMATE AND RENOVBABLES ITALIA Località Montagna in Comune di Morcone - DD n. 999 del 31 ottobre 2014;
- Società EOLICA P.M. SRL località Monte Forgioso” – “Toppo Mangialardo”, ecc. in Comuni di Morcone e Pontelandolfo - DD n. 311 del 09 Maggio 2014 - Variante al progetto richiesta in data 15 settembre 2015 e rilasciata in data 1 Ottobre 2015 n. 146 – D.D. n. 3 del 22/01/2016 Rettifica e integrazione DD N. 146/2015;
- Società EOLICA SAN LUPO in Comune di San Lupo - DD n. 256 del 07 Giugno 2013 - Variante al progetto richiesta in data 25 maggio 2015 e rilasciata in data 23 Luglio 2015 n. 109.

01 Marzo 2016

SINTESI

Si chiede la verifica delle autorizzazioni concesse dalla Regione Campania per gli impianti eolici nella Valle del Tammaro (n. 1, 2, 3, 4, 5, 6) in merito:

- **al necessario coinvolgimento sia in fase di autorizzazione che di variante della Regione Molise e Direzione Regionale MIBACT**, in quanto gli impianti si trovano a ridosso di beni tutelati di tale Regione, cosiddette aree contermini. (Approfondimento a pag. 6) – Rif. Normativi:
 - **DM 10/09/2010 art. 10.5 e 10.6** che impongono l’acquisizione del parere di tutti gli enti coinvolti su aree contermini (cfr. allegato n. 4 paragrafo 3.1 punto b), paragrafo 3.2, punto e) e art. 14.9 lett. c) DM 10/09/2010);
 - **D.Lgs 152/2006 art. 30 comma 2 e 2 bis** che per i piani e programmi soggetti a VAS e VIA impongono l’acquisizione del parere degli enti locali interessati dagli impatti;
 - **alla corretta procedura per i terreni gravati dagli usi civici** – Rif. Normativi:**L.R. n. 11 del 17/03/81 e D.G.R. n. 368 del 23/3/10;**
 - **alla corretta applicazione del D.Lgs 152/2006 art. 5** che, nel descrivere l’oggetto della valutazione di impatto ambientale, prevede espressamente un obbligo per l’Amministrazione procedente di valutare se un impianto eolico da sottoporre a VIA abbia un impatto singolo o cumulativo, soprattutto nel caso che gli impianti ricadano interamente, o anche parzialmente in aree SIC;
 - **all’adeguatezza della documentazione progettuale presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione VIA** ed alla corrispondenza ai progetti valutati in fase di parere VIA, quanto autorizzato e le varianti approvate con D.D. del Settore Programmazione e dello Sviluppo Economico.
 - **Verifica della violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241/90** per gli impianti di cui al numero 4-5 circa i pareri espressi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento .
-

In provincia di Benevento tra Campania e Molise, nell'Alta Valle del Tammaro, si assiste ad una pressante richiesta con relativo rilascio di autorizzazioni per centrali eoliche, tra loro collegate in un unico disegno di sfruttamento intensivo di un territorio limitato.

Sono state **autorizzate oltre 100 torri** eoliche di altezza spropositata, **150 metri** - superiore a quella della Cupola di S. Pietro (138 metri) - che interessano i comuni di **Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Circello, Pontelandolfo**. E altre sono in fase di istruttoria.

In un'area geografica abbastanza ristretta e limitata, tra l'altro caratterizzata dalla presenza di varie **aree SIC e ZPS**, di elementi di notevole interesse paesaggistico e culturale, Parco **Geopantologico di Pietraroja**, percorso del **Regio Tratturo Candela-Pescasseroli**, aree destinate alla pastorizia storica con la presenza dei caratteristici tholoi, immediatamente ai confini del Parco Regionale del Matese e dell'Alta Valle del Tammaro molisana, ove sorgono gli **Scavi di Saepinum** ed il sito sannitico di Saepins-Terravecchia, l'elevata numerosità degli interventi previsti accentueranno l'aspetto dirompente e ossessivo di tali gigantesche macchine rotanti.

I cittadini, i Sindaci di Sassinoro, Sepino, Santa Croce del Sannio, la Comunità Montana Titerno Alto Tammaro e i Consiglieri Regionali eletti nel beneventano, oltre al Partito Democratico di Morcone, la Coldiretti di Benevento, le più note associazioni ambientaliste provinciali: WWF, LIPU, Slowfood, Italia Nostra, Salviamo il paesaggio, da anni **denunciano l'illegittimità procedurale degli atti amministrativi** adottati dalla Regione Campania chiedendo solo il **RISPETTO DELLA LEGGE** che in merito non consente interpretazioni soggettive.

Purtroppo analoghe esperienze di interventi massivi e, senza un'opportuna e necessaria regolamentazione, hanno ampiamente manifestato effetti estremamente negativi e devastanti nel vicino Fortore.

E' indubbio che la Giunta Caldoro ha perseguito, in maniera subdola e difficile da interpretare, una politica estremamente favorevole al diffondersi dell'eolico indiscriminato nel territorio regionale, con i dirigenti preposti alle autorizzazioni che non hanno mancato di cogliere ed assecondare l'orientamento politico.

Ne è prova la mancata adozione del Piano Energetico Regionale e la mancata individuazione dei siti non idonei, unici strumenti in grado di poter regolamentare il diffondersi selvaggio e speculativo degli impianti.

Da oltre dieci anni, infatti, vengono assunti, da parte degli competenti uffici regionali, atti amministrativi, in palese contrasto con precisi dettami normativi, e spesso con inquietante celerità.

Oggi sembra ci sia una inversione di tendenza ne è prova l'approvazione unanime in Consiglio Regionale di una mozione di "richiesta di sospensione delle procedure di autorizzazione degli impianti eolici nelle province di Benevento ed Avellino" e l'intervento, nella stessa seduta, del presidente De Luca che testualmente dichiara che: " ***Abbiamo interventi previsti, per quello che è a mia conoscenza, in un territorio bellissimo della Provincia di Benevento, Morcone, un intervento anche molto invasivo che credo sia difficile da sostenere***".

Ciò premesso, però, rileviamo, ad esempio, la paternità delle determine dirigenziali n. 191/2015 e n. 197/2015 del Dipartimento 51 – Programmazione sviluppo economico (All. 1 e 2) che, pur con un governo regionale avente un orientamento di contrasto dell'eolico selvaggio nella Valle del Tammaro, sono state assunte rispettivamente **dopo 1 e dopo 3 giorni** dalla presentazione della richiesta da parte della società promotrice dell'intervento (COGEIN), riguardante il medesimo progetto e **chiaramente finalizzate a consentire una variazione in aumento dell'altezza degli aereogeneratori (150 m.)**, quindi della loro potenza e quindi del relativo valore economico. Sia l'inusuale tempestività del riscontro da parte della Regione, sia il consenso alla variante senza tener conto dei vincoli connessi a tale dato e senza la richiesta dei necessari pareri alla Regione Molise coinvolti, sono chiaramente sospetti. Tanto più che è nota la contrarietà della Regione Molise a questi impianti in aree contermini.

Merita specifica segnalazione, inoltre, la durata del procedimento per l'autorizzazione dell'impianto rif. 4, protrattasi per ben 10 anni dal 2004 al 2014, in palese dispregio del carattere acceleratorio che la legge ha attribuito al procedimento stesso allorché ha fissato il termine per la sua conclusione in 180 giorni, poi ridotti a 90. Ciò è stato possibile solo con la complicità dei Dirigenti Regionali che al termine di ogni seduta (sette complessivamente, a volte con intervalli di circa due anni l'una dall'altra) a fronte della carenza del progetto, si sono limitati a rinviare la conferenza senza mai fissare una nuova data, senza mai assegnare un termine alle società proponenti per apportare le dovute integrazioni né, ovviamente, comminare in mancanza, la conseguente bocciatura del progetto stesso.

Si è ancora in tempo per scongiurare la devastazione ambientale e sociale del territorio visto che **ad oggi nessuna torre è stata installata** – sono in corso gli espropri - e tutti gli impianti eolici interessati **non sono stati ammessi in graduatoria** per l'incentivo del GSE. Il tempo a disposizione è però poco.

Un tempestivo intervento di verifica degli atti autorizzativi da parte della Regione Campania, si rende necessario per evitare l'esecuzione di interventi in carenza o in violazione delle prescritte autorizzazioni di legge agendo quindi seriamente per la salvaguardia e la tutela del territorio e per evitare il dipanarsi di speculazioni private sull'unica risorsa disponibile. Interventi illegittimi che comportano danni non più recuperabili.

QUESTIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LE AREE

CONTERMINI PER GLI IMPIANTI 1-2-3-4-5

La costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, risultano attualmente regolati da una speciale disciplina, parzialmente derogatoria delle ordinarie competenze amministrative in materia, contenuta nel **D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**.

L'**art. 12** di tale decreto stabilisce che la realizzazione dei succitati impianti è soggetta ad una **autorizzazione unica**, che assorbe in sé anche l'assenso di carattere edilizio necessario per la realizzazione di tali impianti – rilasciata dalla Regione o dall'autorità da questa eventualmente delegata.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione – come prescritto dallo stesso articolo 12 - è regolato dalle linee guida approvate con il DM 10/09/2010.

Nello specifico, di sicuro interesse sono gli **artt. 10.5** e **10.6** del **cit. DM 10/09/2010** (linee guida). L'art. **10.5** contempla la procedura per il rilascio delle autorizzazioni relative a progetti che riguardino il territorio di più regioni; ovvero quando si tratti di installazioni effettuate su aree ricadenti nel territorio di più regioni.

Il successivo **10.6**, invece, disciplina il caso in cui il progetto, pur relativo ad un'opera da realizzarsi, per intero nel territorio di una singola regione, tuttavia dispieghi i propri “effetti anche” su altre regioni: ***“Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di altre Regioni ... la Regione competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a coinvolgere nel procedimento la Regione interessata”***.

Tipico il caso di progetti su **aree cd. “contermini”**, come definite nell' Allegato 4, paragrafo 3.1 punto b), paragrafo 3.2, punto e) e art. 14.9 lett. c) DM 10/09/2010¹. In particolare, quanto agli effetti visivi, il limite distanziale indicato dalle linee guida ministeriali per il calcolo dell'interferenza visiva è pari, in linea d'aria, a 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore². In altri

¹ Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; **si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto;**”.

² Paragrafo 3.1: “L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: (...) b) ricognizione dei centri abitati

termini, ai sensi del citato Decreto, si considerano aree contermini quelle che in linea d'aria ricadono nell'ambito distanziale di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore.

Per gli impianti di cui alla presente nota, la fascia di incidenza risulta essere di 7,5 Km (150 altezza per 50 volte), in alcuni casi totalmente in area molisana.

Tale criterio è stato, tra l'altro, ripreso dalla Regione Campania con D.D. n. 420 del 28/09/2011 recante criteri per la uniforme applicazione delle linee guida nazionali.

D'altronde la necessità di coinvolgere la Regione confinante nel caso di impianti localizzati in aree contermini è ben nota anche agli uffici regionali, che ad esempio sono intervenuti con la relativa autorizzazione di impatto ambientale per il parco eolico denominato Vallalaurea localizzato nei Comuni di Vallemaio, Coreno Ausonio, Sant'Andrea del Garigliano in Provincia di Frosinone (Decreto Dirigenziale n. 176 del 09.11.2014 Dir. Gen. 5), ove si fa riferimento al D.lgs 152/2006 art. 30 comma 2 e 2 bis.

Nel caso degli impianti di cui ai numeri 1-2-3-4-5, ci si trova anche che due Comuni confinanti sono sottoposti a vincolo paesaggistico (<http://151.12.58.207/sbap-molise/index.php/beni-paesaggistici/vincoli-paesaggistico-ambientali>), richiedendo, di conseguenza, anche il coinvolgimento della Direzione Regionale del Molise del MIBACT.

I due Comuni sono Sepino e Cercemaggiore, che sono entrambi, per l'intero territorio comunale (dunque fino al confine tra Molise e Campania), sottoposti a vincolo paesaggistico. Per la precisione il territorio del Comune di Sepino è sottoposto a vincolo paesaggistico per la sua intera estensione già con D.M. del 10 ottobre 1975. L'intero territorio comunale di Cercemaggiore è stato vincolato con D.M. 23 luglio 2009, rimasto valido fino al 23 marzo 2014, quando è stato annullato dal Consiglio di Stato, salvo essere reiterato e di nuovo valido a partire dal 10 dicembre 2014.

Le conferenze di servizio e le autorizzazioni per le centrali del versante sinistro-est del Tamaro, vicini al confine di Cercemaggiore, sono tutte in costanza di vincolo, senza che siano stati interessati la **Regione Molise** e la **Direzione Regionale del MIBAC Molise** (oggi Segretariato Generale).

Ciò rende palesemente illegittimi gli atti amministrativi perché mancanti dei pareri indispensabili e vincolanti.

e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore”.

Il rilascio di alcune delle Autorizzazioni Uniche, innanzi riportate, appare di inaudita gravità, in quanto assunte pur in presenza di chiari ed inequivocabili interventi del MIBACT Direzione Generale per il Paesaggio della Regione Molise,

Ci si chiede, pertanto, perché:

- per gli impianti Rif. 2-3-4-5, con condizioni uguali all'impianto 1 di Morcone Colle Alto, non sia stata utilizzata la stessa procedura in corso per l'impianto Rif 1? Inoltre perché per gli impianti 4 e 5 si è ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione unica nonostante la richiesta di essere interpellata in merito pervenuta da parte della Regione Molise?
- per gli impianti Rif. 3-5 (All. 01-02-03), in fase di variante con aumento di altezza degli aerogeneratori in area contermini non si è ritenuto di interpellare la Regione Molise?
- nel decreto di variante All. 03 si indica un'altezza totale di 150 metri a fronte di un'altezza da terra del rotore di 94 metri e un diametro del rotore di 117 metri. L'altezza totale è, quindi, di 152,5 metri. Perché si riportano 150 metri??? (vi è da sottolineare che anche una modifica di soli 2,5 metri in altezza, significa che la distanza da considerare aumenta di 125 metri, pertanto risulterà ancora maggiore l'impatto rispetto a punti di verifica e obiettivi da tutelare).

Della corposa documentazione e corrispondenza tra gli Enti interessati si evidenziano, a solo titolo semplificativo, gli Allegati in ordine cronologico da 04 a 16 che evidenziano, in modo univoco, che la distanza è da considerarsi rispetto al confine del comune vincolato e l'obbligatorietà, nel procedimento per l'autorizzazione delle suddette centrali eoliche, di coinvolgere la Regione Molise in virtù dei rilevanti impatti dei realizzandi interventi in aree vincolate del territorio molisano, contermini alla installazione degli aerogeneratori.

Così, però, non è stato tant'è che gli enti interessati ormai da anni chiedono la verifica degli atti e informazioni in merito.

Dalla lettura della corrispondenza relativa al mancato coinvolgimento della Regione Molise non può essere condivisa l'interpretazione del Settore Programmazione e dello Sviluppo Economico. Lo stesso ufficio, con nota del 20/12/2013 (All. 04) erroneamente indica distanze dai vincoli che sono

superiori alle 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore per poi asserire, sempre erroneamente, con nota del 02/12/2015 (All. 14) la non applicabilità del DM 10/09/2010.

Si specifica che:

1. Gli impianti in oggetto, alla data di entrata in vigore del DM 10/09/2010, non erano completi della soluzione di connessione (di cui al punto 13.1, lettera f della Parte III) e non erano intervenuti i pareri ambientali prescritti e quindi era un OBBLIGO l'applicazione dello stesso DM 2010.
2. Per le richieste di autorizzazioni pervenute prima del 2010 il coinvolgimento della Regione Molise era lo stesso OBBLIGATORIO ai sensi dei comma 2 e 2 bis dell'art. 30 del D.Lgs 152/2006, visto che per gli impianti interessati ci sono aerogeneratori a poche centinaia di metri dal confine regionale.

QUESTIONI AMMINISTRATIVE INERENTI I TERRENI

GRAVATI DA USI CIVICI PER GLI IMPIANTI 4-5

La montagna di Morcone è gravata di usi civici, fa parte di un'area SIC (n° 31 "Pendici meridionali del Monte Mutria"), è sottoposta a vincolo idrogeologico, a vincolo paesaggistico ed è a rischio sismico in quanto l'intero territorio comunale è stato classificato Zona Sismica di I° categoria con delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07 novembre 2002.

Su tale area con Decreto Dirigenziale n. 311 del 09/05/2014 (BURC n.32 del 12/5/2014) la società Eolica P.M. s.r.l è stata autorizzata a realizzare un impianto della potenza di 46,125 MW, costituito da 15 aerogeneratori, dei quali 5 sulla montagna di Morcone e 10 sull'attiguo territorio di Pontelandolfo.

Inoltre sulla stessa con Decreto Dirigenziale n. 999 del 31/10/2014 (BURC n. 78 del 17/11/2014) le società Dotto Morcone srl ed Energia Eolica Sud srl, entrambe del gruppo E.ON Climate&Renewables Italia srl, sono state autorizzate a realizzare un impianto costituito da 19 aerogeneratori per una potenza di 57 MW.

Tutti i terreni sui quali dovrebbero essere realizzati i parchi eolici autorizzati sono gravati da usi civici di legnatico e pascolo permanente.

Come è noto in base alla della legge 16.5.1927 n. 1766 i terreni sui quali esistono usi civici hanno natura demaniale, sono assolutamente inalienabili, incommerciabili e sono insuscettibili di usucapione o espropriazione forzata.

Tuttavia l'art. 12 della citata legge n. 1776/27 consente alcune deroghe, rendendo possibile la loro alienazione o il mutamento della loro di destinazione su autorizzazione del Ministero dell'Economia Nazionale – ora delle Regioni - allorché rientrano nella categoria a) di cui al precedente art. 11 (terreni convenientemente utilizzati come bosco o pascolo permanente) e la diversa destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti (art. 41 del regolamento attuativo r.d. n. 332/1928).

In Campania la materia degli usi civici è regolata dalla legge regionale n. 11 del 17/3/1981 e dal Regolamento adottato con delibera della Giunta Regionale n. 368 del 23/3/2010. In base all'art. 2 della legge il mutamento di destinazione dei terreni gravati è di esclusiva competenza della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. In base al Regolamento il mutamento è consentito anche per la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili a condizione però che la diversa utilizzazione, tra l'altro, sia prevista nel Piano di Assestamento Forestale (PAF) e che le terre interessate non siano investite a pascolo

permanente.

Una corretta applicazione della surrichiamata disciplina regionale avrebbe dovuto escludere che sulla montagna di Morcone potessero essere autorizzati impianti eolici: infatti il vigente PAF di Morcone non prevede l'installazione di tali impianti e per di più i terreni sono gravati da pascoli permanenti.

Senonché in entrambi i decreti autorizzativi sono richiamati gli atti con i quali l'Unità Operativa Dirigenziale "Foreste" (subentrata nella specifica competenza al Settore Bilancio e Credito Agrario) ha espresso l'assenso al mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico

In verità prima di tali atti il dirigente del settore BCA, poi trasferito ad altro incarico, aveva notificato al Comune di Morcone un motivato preavviso di rigetto delle richieste di svincolo perché non ne sussistevano le condizioni di legge. Di tale preavviso però non vi è alcun cenno negli atti di assenso, così come non vi è alcun cenno all'esistenza dei pascoli permanenti. Solo nel decreto n. 999 venne formulata una generica e vuota condizione a "regolamentare il PAF, sibillino ma poi non troppo suggerimento di provvedere a cambiarlo.

Il Comune lo ha prontamente recepito e si è affrettato a affidare un remuneratissimo incarico per modificare il PAF

Da segnalare che il diritto di superficie sui terreni gravati sia alla EON che alla Eolica P.M. s.r.l era stato attribuito a trattativa diretta ma la ferma e corretta opposizione del dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario aveva costretto il Comune ad indire delle apposite gare. Si è trattato però di gare svolte in contrasto con le norme del Codice dei Contratti, tali da essere estremamente limitative dei principi della libera concorrenza. D'altronde, così come chiarito dalla Determina dell'AVCP n. 06/2011, *"L'estensione della disciplina del Codice – che disciplina l'aggiudicazione di contratti passivi per la pubblica amministrazione (da cui deriva un onere finanziario) – alle procedure di affidamento di una superficie pubblica – che costituisce, al contrario, un contratto attivo (da cui deriva un'entrata finanziaria) – vale, nelle intenzioni del legislatore, ad assoggettare anche detta fattispecie ai principi comunitari i libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità sanciti dall'art. 2 del Codice stesso."* Ancora la stessa Determina prosegue ancora: *"E', dunque, necessario che i diritti sul sito pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione di FER siano concessi mediante l'espletamento di una gara pubblica, atta a garantire adeguate forme di pubblicità ex ante. Gli adempimenti pubblicitari da porre in essere devono essere idonei a veicolare l'informazione presso il mercato di riferimento (nazionale o comunitario), a seconda del valore economico effettivo dell'immobile, nonché commisurati all'occasione di guadagno in concreto offerta ai privati"*. Tale indicazioni risultano del tutto

disattese, considerando i contrasti al Codice riguardanti la pubblicazione del bando avvenuta solo sulla gazzetta ufficiale italiana e non su quella europea, come imponeva il valore dei lavori ed il termine di 26 giorni concesso per la presentazione dell'offerta. In particolare tale termine ripreso dall'articolo 122, comma 6, lettera del Codice non applicabile alla tipologia di gara risulta del tutto insufficiente per la presentazione di un'offerta. D'altronde a questo proposito si può evidenziare anche l'art. 70, comma 1, del Codice che esplicitamente riporta: *“Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte”*. E' di tutta evidenza che nel caso in questione ci si trova di fronte ad una offerta di una certa complessità. Una ipotetica impresa per poter partecipare alla gara avrebbe dovuto condurre uno studio anemometrico del sito, nonché sulle caratteristiche del territorio, e sul contesto dei vincoli; successivamente avrebbe dovuto redigere un progetto ed uno studio di fattibilità tecnico economica.

In pratica risultava praticamente impossibile per un'impresa poter partecipare alla gara. Non a caso, infatti, hanno partecipato, alle singole gare ESCLUSIVAMENTE, le imprese che avevano in precedenza già presentato il progetto di impianto eolico per quell'area (!!!) .

Il Comitato Civico ha impugnato gli atti delle gare ma è risultato soccombente sia davanti al TAR Napoli che in sede di appello al Consiglio di Stato. In entrambe le decisioni negative i giudici amministrativi si sono ben guardati di entrare nel merito delle argomentazioni del Comitato, ma hanno stranamente affermato che lo stesso non era legittimato a ricorrere.

Ad ogni modo non vi è dubbio che entrambi gli atti di assenso del dirigente dell'U.O.D. Foreste giuridicamente non rivestono alcuna efficacia ai fini di consentire la diversa destinazione degli usi civici, non potendo, a termini di legge, sostituirsi alla Giunta Regionale, né superare il potere di iniziativa dell'Assessore regionale all'Agricoltura. Inoltre gli stessi sono illegittimi sia perché il PAF di Morcone non prevede la realizzazione di impianti eolici sui terreni gravati, sia perché questi ultimi sono destinati a pascolo permanente.

Ne discende l'obbligo della Giunta Regionale di intervenire formalmente e, nel pieno rispetto della normativa regionale, di non consentire il cambio di destinazione dei terreni gravati.

Non sarebbe il primo caso di un diniego che interviene dopo il rilascio di un decreto autorizzativo ed in più sulla sua legittimità vi è il pieno conforto della giurisprudenza amministrativa.

A riprova si ricordano i seguenti precedenti:

Comune di Gallo Matese: con decreto dirigenziale n. 76 del 3.3.2011 era stato autorizzata la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Sennonché la Giunta

regionale, in contrario avviso della struttura interna, denegò il decreto di svincolo degli usi civici per assenza di un Piano di Assestamento Forestale e perché le terre interessate dall'impianto erano investite a pascolo permanente.

La Società cui era stata rilasciata l'autorizzazione impugnò gli atti avanti al TAR Napoli avanzando anche richiesta di risarcimento danni, ma il ricorso fu respinto con sentenza n. 3032 del 7/6/2013 Sez, VII. Analoga sorte ebbe anche l'appello al Consiglio di Stato, che fu respinto con decisione n. 1914 del 16/4/2014 Sez.4, abbastanza recente quindi.

Comune di Castelnuovo di Conza: con atto del 29 ottobre 2009, prot. n. 612 era stato autorizzata la costruzione di un impianto eolico ma successivamente la Giunta Regionale con atto prot. n. 638974 del 27 luglio 2010 ha negato il mutamento di destinazione di un terreno gravato a motivo, tra l'altro, che vi era la necessità di apportare una variante al Piano di Assestamento Forestale in considerazione della destinazione a pascolo da esso impressa al terreno. Il diniego è stato ritenuto legittimo dal T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 28 gennaio 2013, n. 00241.

Comune di Contursi Terme: con decreto dirigenziale n. 130 del 6.6.2008 era stata autorizzata la costruzione di un impianto da fonte eolica. Successivamente la Giunta regionale, con nota prot. n. 2010/0655944 del 2.8.2010 ha respinto la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre di uso civico. Il diniego è stato ritenuto legittimo dal T.A.R. Campania Salerno, sez. I 06/02/2012 n. 174 e dal Consiglio di Stato, Sez. 4, 26 marzo 2013, n. 01698

QUESTIONI AMMINISTRATIVE INERENTI


LA CUMULABILITA' DEGLI IMPIANTI SOPRATTUTTO NEL CASO DEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO

Il D.Lgs 152/2006 art. 5, nel descrivere l'oggetto della valutazione di impatto ambientale, prevede espressamente un obbligo per l'Amministrazione procedente di valutare se un impianto eolico da sottoporre a VIA abbia un impatto singolo o cumulativo.

Ad oggi non è stato installato nessun aerogeneratore. Si allegano viste del devastante impatto ambientale che la cumulabilità degli impianti confinanti tra di loro comporterà sia per la Valle del Tammaro che per i territori vincolati dei confinanti comuni del Molise.




VISTA MORCONE - PONTELANDOLFO



VISTA SAN LUPO







Gli effetti della cumulabilità degli impianti assume un'importanza ancora più rilevante nel caso gli stessi ricadano interamente, o parzialmente, nell'ambito di Siti di Interesse Comunitario (SIC).

A tal proposito si evidenzia che la Commissione Europea, a seguito di una segnalazione di alcuni gruppi ed associazioni ambientaliste del territorio, ha avviato il procedimento **EU PILOT 6730/14/ENVI**, propedeutico ad una eventuale procedura di infrazione comunitaria.

Preliminarmente per comodità si ricorda, infatti, che il sistema di "precontenzioso" EU Pilot rappresenta lo strumento principale di comunicazione e cooperazione grazie al quale la Commissione europea, mediante il Punto di contatto nazionale, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire l'avvio di possibili procedure d'infrazione.

Nel dettaglio con il citato EU-PILOT *"i servizi della Commissione invitano le autorità italiane a intervenire presso le autorità regionali competenti al fine di impedire un ulteriore degrado dei siti Natura 2000 interessati."*

Nell'ambito del medesimo EU-PILOT è riportato un elenco di casi di possibile violazione degli articoli 6, comma 2,3 e 4 della Direttiva Habitat, per i quali i servizi della Commissione invitano le autorità italiane a verificare i motivi all'origine della presunta violazione della direttiva Habitat e ad attuare i rimedi più adeguati ed efficaci.

Il punto 5. del citato elenco è riferito al caso dell'impatto cumulativo di sei impianti eolici ricadenti nell'ambito del sito IT 802009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria" e dell'incidenza degli stessi

impianti sui siti Natura 2000 limitrofi (IT8020015, IT8020014, IT8020001, IT8010026, IT722287, IT7222296, IT7222109,e IT7222103).

ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE AI FINI DEL
RILASCIO DEL PARERE VIA.

Dall'esame della documentazione progettuale riferita ai vari impianti oggetto della presente segnalazione, si è potuto constatare che molto spesso l'autorizzazione VIA è stata rilasciata sulla scorta di documentazione progettuale sommaria, superficiale, contraddittoria.

A titolo esemplificativo si riportano alcune osservazioni riferite alle autorizzazioni VIA rilasciate con riferimento all'impianto eolico EON (già DOTTO MORCONE Srl e ENERGIA EOLICA SUD srl).

L'impianto in questione ha ricevuto tre autorizzazioni VIA ed in particolare:

1. Decreto Dirigenziale n. 114 del 27.03.2008;
2. Decreto Dirigenziale n. 193 del 11.03.2011;
3. Decreto Dirigenziale n. 78 del 22.02.2013.

Dalla lettura dell'autorizzazione di cui al punto 3, si evince che quest'ultima è riferita solo alle connessioni elettriche, e che, pertanto, l'impianto, inteso come insieme degli aerogeneratori, risulta legittimato, dal punto di vista ambientale, dalle prime due autorizzazioni. Tra l'altro è anche facilmente rilevabile, dalla lettura dell'autorizzazione di cui al punto 2, che la stessa è stata rilasciata sul presupposto che il progetto, presentato nell'anno 2010, rappresentasse una variante non sostanziale del progetto presentato nell'anno 2005, oggetto dell'autorizzazione rilasciata nel 2008.

Nella sostanza il progetto presentato nell'anno 2012, per il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica, è stato approvato in virtù di un'autorizzazione VIA riferita ad un progetto originario, risalente all'anno 2005, profondamente diverso.

Tra l'altro la documentazione progettuale, sia del progetto dell'anno 2006, sia quella dell'anno 2010, appare del tutto lacunosa e superficiale. A tal proposito si evidenziano solo alcune delle circostanze più significative:

1. Errato inserimento ambientale dell'impianto.

Di seguito si riporta a tal proposito un estratto ripreso dall'osservazione presentata dal Comitato Difesa della Montagna in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi nell'anno 2011:

*“Il sottoscritto Michele Ponte, nella qualità di presidente del suddetto comitato,... Infine, appaiono addirittura risibili i fotoinserimenti prodotti dalle ditte proponenti, in quanto alcune costituiscono riprese da punti in cui fisicamente è impossibile la visione del parco eolico, ovvero effettuate lasciandosi alle proprie spalle il realizzando progetto di parco eolico pervenendo alla fittizia e scontata assenza di impatto visivo (confronta l’allegato estratto di riproduzione fotografica contenuta tra i fotoinserimenti delle ditte proponenti e copia aerofotogrammetria per l’analisi dell’impatto visivo). precisa, ad integrazione di quanto già precedentemente dedotto ed esposto, che dalla mera lettura dell’elaborato “Impatto visivo in Area Vasta” V_04, appaiono addirittura risibili i fotoinserimenti prodotti dalle ditte proponenti, in quanto alcune foto (n. 9 e n. 11) costituiscono riprese da punti in cui fisicamente **è impossibile** la visione del parco eolico, inoltre la foto (n. 1) è stata effettuata lasciandosi alle proprie spalle il realizzando progetto di parco eolico ed inquadrando il lato opposto, così come riportato nella planimetria esplicativa, pervenendo così alla fittizia e scontata assenza di impatto visivo (confronta l’allegato estratto di riproduzione fotografica contenuta tra i fotoinserimenti delle ditte proponenti e copia aerofotogrammetria per l’analisi dell’impatto visivo).*

D seguito si riporta per comodità la foto richiamata evidenziando, nuovamente, che il parco eolico in progetto è localizzato alle spalle del punto di ripresa fotografico (!!!)



Foto n° 1 - da Morcone (prima e dopo l’intervento)

2. Erronee ed imprecisa descrizione dell'area.

Sia nel progetto risalente all'anno 2005, sia a quello presentato nell'anno 2010, è possibile riprendere delle informazioni, non corrispondenti alla realtà che hanno potuto indurre in errore la commissione deputata ad esprimere il proprio parere in materia ambientale.

Ad esempio nella relazione del progetto originario risalente al 2005 è possibile leggere con riferimento all'area dell'impianto:

“L'area ricade anche in minima parte in zona S.I.C.: pendici del Monte Mutria”, mentre, nella realtà, l'impianto eolico ricadente **interamente** nella citata Area SIC.

Con riferimento al progetto presentato nell'anno 2010, è possibile rilevare, così come evidenziato anche in sede di conferenza dei servizi dalle osservazioni presentate dal Comitato civico, *“la falsa dichiarazione che è contenuta a pag. 15 della citata relazione paesaggistica (documento V_07), in cui le ditte arrivano ad attestare che il sito interessato dalla realizzazione del parco eolico di cui trattasi <<non ricade in area tutelata ex art. 142 del D.lgs. 42/04>> quando la detta normativa, nell'elenco tassativo che contiene, include specificatamente le aree soggette ad uso civico (art. 142, lett. h)”*.

Adirittura a pag. 5 della medesima relazione paesaggistica viene testualmente riportato: *“Si rappresenta che in tutta l'area di impianto sono stati rinvenuti reperti archeologici di rilievo. A differenza di quanto affermato in altre non esistono in tutta l'area interessata tholos, dolmen o strutture similari in pietrame”*. Affermazione autorevolmente smentita dalla Soprintendenza Beni Architettonici che proprio in virtù della presenza di capanne pastorali, tholos, aveva espresso parere negativo sull'impianto in questione.

3. Incongruenza tra gli elaborati relativi all'inserimento ambientale ed il progetto.

Nelle relazioni di inserimento ambientale viene sempre riportato che, per la realizzazione dell'opera, verrà utilizzata la viabilità esistente. Nella realtà il progetto prevede **notevoli interventi di sistemazione della sede stradale**: basta esaminare le tavole riferite al profilo ed alle sezioni stradali.

Dall'esame delle tavole progettuali, infatti, è possibile rilevare i numerosi, ed anche rilevanti, movimenti di materia, scavi e rilevati, necessari per adeguare la viabilità esistente al transito di veicoli di notevoli dimensioni. D'altronde la viabilità esistente risulta utilizzabile, a mala pena, da piccoli trattori agricoli.

Tale contraddizione non è stata rilevata, ma chiaramente, l'autorizzazione VIA è stata rilasciata sulla base dell'assunto dichiarato dal proponente, che non si sarebbero realizzati scavi per l'adeguamento della viabilità.

4. Incongruenza tra i vari pareri VIA.

Dalla lettura, a pagina 4, della relazione “Osservazioni circa le prescrizioni inerenti il progetto “Dotto Morcone” ricadenti entro il SIC Pendici Meridionali del Monte Mutria”, allegata nel progetto presentato nel 2012, risulta che, in effetti, il parere sul progetto originario è stato rilasciato con le seguenti prescrizioni:

- *Evitare ogni attività di cantiere nel periodo primaverile (aprile, maggio e giugno) nel corso del si osserva la presenza dell’avifauna nidificante e la possibile presenza del lupo.*
- *Evitare ogni attività nel periodo autunno-inverno nel corso del quale si osserva la presenza di avifauna migratorie ei importanti comunità di uccelli svernanti (Milvus milvus).*

I precedenti pareri VIA, quindi, vietavano ogni attività, anche di esercizio, nel periodo invernale.

A causa della sovrapposizione delle varie autorizzazioni risulta una situazione ambigua, estremamente poco chiara.

La prescrizione riferita al periodo consentito per la funzionalità dell’impianto è tuttora prevista o è stata superata dall’autorizzazione VIA rilasciata nel 2011, benché riferita alle sole opere di connessione elettrica?

E in tale secondo caso come possibile che tale modifica in contraddizione con i precedenti pareri, ed addirittura dall’esame della documentazione istruttoria, tale **modifica è stata assunta senza alcuna motivazione, senza alcuna valutazione?**

QUESTIONI AMMINISTRATIVE INERENTI I PARERI

della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento

Per l'impianto al n. 4. (Società EON) la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento si era espressa negativamente con nota del 23.5.2011 affermando, in conclusione, che "non è possibile suggerire metodi di mitigazione dell'impatto percettivo dell'opera in esame sul sito prescelto, proprio per il particolare intreccio fra l'aspetto naturalistico di area pascoliva e i segni della cultura materiale della pastorizia". Stranamente però a distanza di circa due anni la Soprintendenza ha cambiato parere e si è espressa favorevolmente assumendo che con l'eliminazione di due pale - passate da 21 a 19 - e la previsione di una fascia di rispetto - 150 metri tra tholos e pala - il progetto "non comporta alterazione rilevante delle visuali panoramiche fruibili dai centri storici circostanti e dalle aree di particolare valore paesaggistico sottoposte dal PTP vigente a regime di conservazione integrale, nei comuni limitrofi di Cerreto Sannita, Cusano Mutri e Pietraroja"

Anche per l'impianto n. 5 (Società EOLICA P.M. SRL) la Soprintendenza con nota del 25 luglio 2013 si era espressa negativamente, facendo rilevare che la centrale eolica, essendo ubicata sulle pendici dei rilievi e dei declivi collinari che prospettano direttamente sulla vallata del fiume Tammaro, "risulta visibile nella sua interezza dai punti vista situati lungo gli assi viari principali che la percorrono e, in particolare, altera in modo determinate le vedute del centro abitato di Pontelandolfo, riconosciuto di interesse pubblico per il suo aspetto estetico e tradizionale con il DM 06/04/1973". Ed ancora: "la costruzione del rilevante numero di aerogeneratori e la realizzazione dei tracciati carrabili di accesso alle pale eoliche, che comporta, nella maggioranza dei casi, movimenti di terra rilevanti, comporterebbe la definitiva cancellazione dei tratti distintivi del paesaggio protetto dalla citata disposizione legislativa". Anche qui escludeva la possibilità di suggerire metodi di mitigazione dell'impatto percettivo dell'impianto sul sito prescelto, proprio per la densità degli aerogeneratori e la vicinanza ai punti di vista panoramici. Anche qui però la Soprintendenza, con nota del 31 ottobre 2013 – non se ne conosce il contenuto - ha cambiato parere e si è espressa favorevolmente.

Dei primi pareri negativi non vi è traccia nei decreti autorizzativi, ma non è questo l'aspetto inquietante bensì la palese violazione dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241. In base a tale norma se una delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,

del patrimonio storico-artistico esprime il proprio dissenso, il superamento dello stesso non può avvenire nell'ambito della conferenza di servizi ma ogni decisione al riguardo è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'effetto del dissenso è dunque di spogliare in toto l'Amministrazione procedente della sua competenza a continuare e di rendere obbligatoria la rimessione degli atti alla superiore Autorità governativa, a meno che l'Amministrazione stessa non intenda chiudere negativamente il procedimento.

Sul punto è stato ben chiaro il Consiglio di Stato, sez. VI, con la 23/05/2012, n. 3039, espressamente richiamata dalla successiva n. 1144 del 10/3/2014: “è ravvisabile un'ipotesi di nullità dell'autorizzazione unica regionale (per difetto assoluto di attribuzione) nel caso di sostanziale e radicale pretermissione delle prerogative delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e ambientale, e cioè nel caso di mancata applicazione del modulo previsto dall'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 per il superamento del motivato dissenso dell'amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili ivi indicati.”

Nella fattispecie il primo parere negativo della Soprintendenza in entrambi i procedimenti aveva spogliato in termini assoluti la Regione della sua competenza a procedere. Ma i dirigenti regionali illegittimamente, in violazione delle norme sul riparto delle competenze, hanno voluto continuare il procedimento consentendo il cambio dei pareri.

SCHEDA DESCRITTIVE DEGLI IMPIANTI INTERESSATI

| |
|---|
| - IMPIANTO 1 |
| - Società COGEIN Località Colle Alto in Comune di Morcone |
| - Aerogeneratori 10 Potenza complessiva 30 MW. Altezza 150 metri |
| - Conferenza di servizi: in corso e il 3 Marzo 2014 rinviata a seguito della richiesta della Direzione Generale del Paesaggio del MIBACT, di vedere rappresentate le istanze del Molise (Direzione Regionale MIBACT e Regione Molise) |
| - Autorizzazione unica: NO |
| <u>Problematiche amministrative:</u> |
| - <u>Tutti gli aerogeneratori si trovano in area contermine tanto da rinviare a data da destinare la conferenza di servizio.</u> |
| - Parere VIA Negativo Decreto Dirigenziale n. 170 del 07/03/2011 |
| - Parere VIA positivo Decreto Dirigenziale n. 105 del 19/03/2012 |
| - Parere VIA VAS positivo Decreto Dirigenziale n. 99 del 28/11/2013 |

| |
|--|
| - IMPIANTO 2 |
| - Società COGEIN Località La Montagna etc. in Comune di Santa Croce Del Sannio |
| - Aerogeneratori 7 Potenza complessiva 21 MW. Altezza 150 metri |
| - Autorizzazione unica: SI' DD n. 250 del 29 maggio 2013 |
| <u>Problematiche amministrative:</u> |
| - <u>Tutti gli aerogeneratori si trovano in area contermine</u> |
| - Presentazione istanza con nota acquisita al protocollo regionale n. 2009.0165942 del 25/02/2009; |
| - Parere VIA Decreto Dirigenziale n. 661 del 14.10.2011; |
| - Nota acquisita al prot. N. 2012.0150661 del 28/02/2012 con la quale è stata inoltrata documentazione progettuale contenente l'adeguamento del progetto al Decreto Dirigenziale n. 661 del 14.10.2011 – V.I.A. e Valutazione d'Incidenza – recante il parere favorevole della Commissione V.I.A. con la prescrizione di rimodulare il progetto; |
| - Nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania |

del 30/01/2012 prot. 0001436 CI. 34.19.03/38 che dichiara la non competenza ad esprimersi;

- Nota della Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino Benevento e Caserta del 16/12/2011 prot. 0016365 CI. 34.19.04/346.2 con la quale esprime che non sussistano motivi ostativi con prescrizione;
- Nota della Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici artistici e etnoantropologici per le provincie di Caserta e Benevento del 13/03/2012 prot. 0006112 CI. 34.19.04/155.5 con la quale esprime parere favorevole con la prescrizione di spostare gli aerogeneratori a non meno di 500m. dalle aree boscate individuate dall'art. 142 lett. G) del D.Lgs. n. 42/2004;
- In riferimento alla prescrizione posta dalla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici si sottolinea che il Ministero non ha partecipato, con propri organi periferici, alla conferenza di servizi del 5 marzo 2013, né, ricevuto il verbale della conferenza di servizi recante la decisione di chiudere il procedimento con esito positivo a maggioranza, ha trasmesso alcuna obiezione in relazione alla decisione favorevole ivi assunta, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 ter comma 3 bis e comma 7 della L. 241 del 1990 non risulta essere stato formalizzato in via definitiva nella sede della conferenza di servizi il dissenso preannunciato. Sembra comunque opportuno aggiungere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater della L. 241 del 1990, i pareri indirizzati della Sovrintendenza alla conferenza (anche alla luce delle controdeduzioni presentate dalla Società proponente) non appaiono congruamente motivati, laddove si limitano ad apoditticamente affermare che le aree direttamente investite dall'impianto ancorché non sottoposte a vincolo sarebbero "influenzate paesaggisticamente dalle torri eoliche" e non recano neppure le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Infatti, le "prescrizioni" impartite dalla Soprintendenza risultano di impossibile attuazione;
- con riguardo all'allacciamento dell'impianto alla RTN, TERNA SpA con nota prot. n. TRISPA/P20120003700 cod.id. 201300019 del 31/07/2012, ha fornito la STMG per la connessione all'impianto, che risulta accettata in data 27/08/2012 e che con successiva nota TERNA SPA prot. n. 2077 del 01/03/2013, ha fornito il proprio benestare alla progettazione effettuata da COGEIN delle opere di utenza e di rete;

| |
|---|
| - IMPIANTO 3 |
| - Società COGEIN Località Piana Barone etc. in Comune di Circello |
| - Aerogeneratori 16 Potenza complessiva 36 MW. Altezza 140/150 metri a seguito variante e costruzione stazione elettrica 30/150 kV nel comune di Morcone |
| - Autorizzazione unica: SI DD n. 256 del 2 maggio 2012 |
| - <u>Variante 2 al progetto richiesto in data 19 ottobre 2015 e rilasciato in data 22 Ottobre 2015 n. 197</u> |
| - <u>Variante richiesta in data 19/10/2015 e rilasciata in data 20/10/2015 n. 191</u> |
| <u>Problematiche amministrative:</u> |
| - <u>Tutti gli aerogeneratori si trovano in area contermine</u> |
| - Presentazione istanza di attivazione della procedura unica con protocollo regionale n. 0487516 del 06/06/2008; |
| - Decreto Dirigenziale n.810 del 16.07.2010 - Valutazione di Impatto Ambientale - parere della Commissione V.I.A.; |
| - in data 20/05/2011 è stata inoltrata documentazione progettuale contenente l'adeguamento del progetto al Decreto Dirigenziale n. 810 del 16.07.2010 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza – recante il parere favorevole della Commissione V.I.A.; |
| - nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, acquisita agli atti della CDS del 15/06/2012, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizione; |
| - nota della Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Province di Caserta e Benevento, acquisita agli atti della CDS del 15/06/2012, con la quale si comunica che l'area interessata dall'impianto non è gravata da vincoli ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004; |
| - con riguardo all'allacciamento dell'impianto alla RTN, TERNA SpA prot. n. TE/P2008005227 cod.id. 08000019 del 28/03/2008, ha fornito la STMG per la connessione all'impianto, che risulta accettata in data 21/01/2009 e che con successiva nota TERNA SPA prot. n.TE/P20110012269 del 20/07/2011, ha fornito il proprio benestare alla progettazione effettuata da COGEIN delle opere di utenza e di rete; |

| |
|---|
| - IMPIANTO 4 |
| - Società EON (già DOTTO MORCONE Srl e ENERGIA EOLICA SUD srl) Località Montagna in Comune di Morcone |
| - Aerogeneratori 19 Potenza complessiva 57 MW. Altezza 140 metri |
| - Autorizzazione unica: SI' DD n. 999 del 31 ottobre 2014 |
| <u>Problematiche amministrative:</u> |
| - <u>Tutti gli aerogeneratori si trovano in area contermina</u> |
| - <u>Tutti gli aerogeneratori insistono su terreni gravati da usi civici a pascolo permanente non autorizzati da Giunta Regionale</u> |
| - Parere Via Decreto Dirigenziale n. 193 del 11/03/2011; |
| - Parere Via Opere Elettriche Decreto Dirigenziale n. 78 del 22/02/2013; |
| - Presentata istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica protocollo regionale n. 2003. 0624885 del 27/10/2003 Dotto Morcone S.r.L., con allegato progetto preliminare; |
| - Presentata istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica protocollo regionale n. 2004.0763928 del 04/10/2004 ENERGIA EOLICA SUD, con allegato progetto preliminare; |
| - Nota acquisita al protocollo regionale n. 2006.0025236 del 11/01/2006, le suddette società, Dotto Morcone e Eolica Sud, hanno comunicato la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da entrambe le citate società, e l'accorpamento e rimodulazione dei due progetti in un'unica proposta progettuale consistente in 32 aerogeneratori per una potenza complessiva di 64 MW; |
| - Connessioni elettriche autorizzate con Decreto Dirigenziale AGC12/Sett04 n. 256/13 con cui la società Eolica San Lupo Srl, con sede legale in Milano, Largo G. Donegani, 2 - 20121, è stata autorizzata, tra l'altro, alla connessione elettrica dell'impianto mediante la realizzazione di una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 150 kV da ubicare nel comune di Pontelandolfo (BN); |
| - Nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta prot. 1186 del 04/02/2013, acquisita agli atti della CDS del 29/03/2013, con la quale comunica che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione delle opere in questione, ponendo delle prescrizioni; |
| - Nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino acquisita in C.d.S. del 29/03/2013 con la quale esprime parere favorevole; |

| |
|---|
| - IMPIANTO 5 |
| - Società EOLICA P.M. SRL località Monte Forgioso” – “Toppo Mangialardo”, ecc in Comune di Morcone e Pontelandolfo |
| - Aerogeneratori 15 Potenza complessiva 49,5 MW. Altezza 150 metri a seguito variante |
| - Autorizzazione unica: SI DD n. 311 del 09 Maggio 2014 |
| - <u>Variante al progetto richiesto in data 15 settembre 2015 e rilasciato in data 1 Ottobre 2015 n. 146</u> |
| - <u>D.D. n. 3 del 22/01/2016 Rettifica e integrazione DD N. 146/2015;</u> |
| <u>Problematiche amministrative:</u> |
| - <u>9 aerogeneratori si trovano in area contermine</u> |
| - <u>4 aerogeneratori insistono su terreni gravati da usi civici a pascolo permanente non autorizzati da Giunta Regionale</u> |
| - Parere Via Decreto Dirigenziale n. 509 del 21/11/2012; |
| - Commissione elettriche autorizzate con Decreto Dirigenziale AGC12/Sett04 n. 256/13 con cui la società Eolica San Lupo Srl, con sede legale in Milano, Largo G. Donegani, 2 - 20121, è stata autorizzata, tra l'altro, alla connessione elettrica dell'impianto mediante la realizzazione di una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 150 kV da ubicare nel comune di Pontelandolfo (BN); |
| - Nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici prot. 0007237 del 23/05/2011, con la quale comunica che, ai sensi dell'art.17 comma 3 lett. n) del D.P.R. 233/2007, non è competente ad esprimere il proprio parere in C.d.S. in quanto l'intervento in oggetto non riguarda le competenze di più Soprintendenze di settore; |
| - Nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta prot. 1186 del 04/02/2013, acquisita agli atti della CDS del 29/03/2013, con la quale comunica che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione delle opere in questione, ponendo delle prescrizioni; |
| - Nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino acquisita in C.d.S. del 29/03/2013 con la quale esprime parere favorevole; |

| |
|--|
| - IMPIANTO 6 |
| - Società EOLICA SAN LUPO in Comune di San Lupo |
| - Aerogeneratori 16 Potenza complessiva 51 MW. Altezza 150 metri a seguito variante, stazione di trasformazione 30/150 kV e di smistamento 150 kV nel comune di Pontelandolfo, elettrodotto a 150 kV collegata alla stazione di Castelpagano, stazione di trasformazione 150/380 kV nel comune di Benevento, elettrodotto a 150 kV collegato alla stazione di Benevento |
| - Autorizzazione unica: SI' DD n.256 del 07 Giugno 2013 |
| - <u>Variante al progetto richiesto in data 25 maggio 2015 e rilasciato in data 23 Luglio 2015 n. 109</u> |
| <u>Problematiche amministrative:</u> |
| - <u>L'impianto va analizzato in modo cumulativo con gli altri impianti avendo in oggetto opere indispensabile al funzionamento di tutti gli altri impianti analizzati.</u> |